

### *Sulla pignorabilità dell'attrezzatura da lavoro unica*

Trib. Trani, sez. civ., sentenza 5 novembre 2014 (Est. Francesca Pastore)

#### **STRUMENTI DA LAVORO – IMPIGNORABILITÀ – ATTREZZATURA LAVORATIVA UNICA - SUSSISTE**

Nel caso di attrezzatura lavorativa unica si pone il problema di valutare come deve interpretarsi l'art.515, co.3, c.p.c. Due sono le opzioni, dibattute in dottrina (non constano precedenti giurisdizionali): o si pensa alla pignorabilità dell'unico bene per intero e si conclude per l'applicabilità del limite del quinto sul ricavato della vendita, restituendosi al debitore esecutato i quattro quinti; o si reputa che un'ipotesi siffatta faccia riespandere la categoria dell'impignorabilità assoluta (solo "allo stato", essendo sempre possibile che la situazione patrimoniale del debitore cambi nel tempo). Alla prima soluzione ostano due fondamentali rilievi: - pensare alla liquidazione dei beni con limitazione solo sul ricavato della vendita forzata è contro la stessa ratio della impignorabilità dei beni lavorativi (sia essa assoluta come relativa), cioè l'esigenza di conservare al debitore gli essenziali strumenti di lavoro al fine di consentire il suo sostentamento e quello della famiglia oltre alle future possibilità di pagare i suoi debiti; - del pari è contrario alla predetta ratio e anche al favor creditoris limitare la soddisfazione del creditore al quinto sul mero ricavato della vendita dei predetti beni strumentali poiché significherebbe la possibilità di lasciare parzialmente insoddisfatta la pretesa creditoria in un momento in cui i beni strumentali del debitore non ci sono più (per essere stati venduti). Va dunque preferita la seconda delle opzioni a fronte della specifica scelta del legislatore di aprire alla pignorabilità dei beni strumentali solo entro ristretti limiti e solo ove vi sia una pluralità di beni strumentali all'attività lavorativa, e ciò proprio sul presupposto che ove i beni lavorativi siano diversi, perderne una quota può non significare perdere ogni possibilità di lavorare e produrre reddito (sebbene ciò dipenda molto dalle caratteristiche dei beni stessi e dalla loro funzionalità). E d'altronde, è comune la riflessione che il riferimento al limite del quinto in questa norma, che appare mutuato dalla disciplina dei limiti alla pignorabilità dei redditi, in realtà tradisce un avvicinamento tra due situazioni ben diverse: un conto è la pignorabilità dei proventi del lavoro, cioè di valori in danaro, sempre possibile con un frazionamento e incidente solo sul ricavato del lavoro; altro conto è la pignorabilità degli strumenti lavorativi volti alla produzione del reddito, che non è evidentemente sempre possibile con il frazionamento e che incide fortemente sulla capacità di lavoro e non sui proventi dello stesso.

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. S ha introdotto il giudizio di merito ex art.616 c.p.c. all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art.623 c.p.c. (v. ordinanza del g.e. del 26.11.2012).

In particolare, in questa sede è stato riproposto l'unico motivo dell'opposizione, cioè l'impignorabilità dell'unico bene mobile dello S perché destinato alla sua attività lavorativa.

Gli opposti hanno eccepito la tardività dell'opposizione in virtù del superamento del termine di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi.

Essi hanno anche affermato che non v'era prova della riferibilità del bene all'attività lavorativa dell'esecutato e che egli non aveva indicato altri beni sui quali eseguire.

La causa era rinviata per la discussione orale, stante l'assenza di richieste istruttorie.

2. L'opposizione è fondata.

In primis, va detto che la ragione di opposizione formulata è palesemente un motivo di opposizione all'esecuzione, perché si contesta il diritto stesso ad eseguire tout court sul bene, non invece la scelta effettuata fra vari beni sui quali eseguire (che, secondo un certo orientamento, potrebbe compendiare motivo di opposizione agli atti esecutivi per essere contestato il singolo atto della procedura esecutiva).

Ne discende che non c'è alcuna tardività, non essendo l'opposizione all'esecuzione legata al termine ex art.617 c.p.c.

Quindi, il tribunale osserva che la prova della riconducibilità del bene sul quale si sta eseguendo agli strumenti di lavoro dello S ex art.515, co.3, c.p.c., emerge dalla documentazione prodotta ed anche per presunzioni semplici.

Dal certificato della camera di commercio si evince che l'attività lavorativa dello S è esattamente quella di "*esercizio della pesca in acque marine*".

Dalle dichiarazioni dei redditi dello S per gli anni 2012 e 2013 si evince che i suoi redditi sono solo quelli derivanti dall'attività della pesca e del commercio all'ingrosso del prodotto pescato.

Infine, il bene sul quale si discetta è un peschereccio, non quindi un'imbarcazione da diporto, ma un'imbarcazione con caratteristiche specificamente atte all'esercizio della pesca.

Orbene, da questi elementi ben può trarsi la prova che l'attività svolta dallo S è esattamente quella della pesca e, specialmente considerando la natura funzionalmente univoca del bene mobile assoggettato a pignoramento, non può che concludersi che il peschereccio/motopesca è bene strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa del debitore esecutato.

D'altronde, né è stata allegata né emerge in atti la prevalenza del capitale sul lavoro nell'attività dello S, stante la natura individuale dell'attività, la mancanza di altri beni strumentali (pure affermata dallo S e non contestata) e il tipo di lavoro in questione, cioè la pesca in mare esercitata dallo S in prima persona.

Il problema interpretativo che si pone è altro e concerne la pignorabilità nei limiti del quinto ex art.515, co.3, c.p.c. del bene strumentale quando esso sia unico.

L'impignorabilità individuata dal legislatore per alcuni beni costituisce una deroga al generale principio ex art.2740 c.c., che si declina nella

misura massima nell'ipotesi ex art.514 c.p.c. (impignorabilità assoluta) e in misura più blanda nella novellata previsione ex art.515 c.p.c. (dopo la l. 53/2006).

La ratio comune, però, è naturalmente di non togliere al debitore la possibilità di vivere del proprio lavoro (peraltro altrimenti aggravando la sua stessa incapacità verso i creditori) (v. Cass.n.17900/2012).

Al riguardo, appare utile un breve excursus sull'evoluzione della normativa: l'art.514 c.p.c., nella formulazione antecedente alla legge 52/2006, prevedeva che non fossero pignorabili sic et simpliciter "*gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore*" (oltre agli altri beni di cui alla norma).

Con la legge di riforma citata si è cercato un maggior contemperamento delle ragioni del creditore e di quelle del debitore-lavoratore, in un'ottica di minore tutela del fattore lavoro a fronte della conclamata esposizione debitoria.

Ciò ha indotto il legislatore ad aprire alla pignorabilità dei beni strumentali solo ove gli altri eventuali beni facenti capo al debitore esecutato abbiano un valore di realizzo che non garantisca la soddisfazione del creditore procedente e solo nei limiti del quinto dei predetti beni strumentali.

In tal senso la dottrina parla di impignorabilità relativa.

Non ha pregio l'argomento degli opposti circa l'onere di indicazione di altri beni sui quali eseguire: la norma dispone che gli strumenti di lavoro possano essere pignorati sino ad un quinto quando il valore di realizzo degli altri beni eventualmente indicati dal debitore o rinvenuti dall'ufficiale giudiziario non sia sufficiente a soddisfare il credito; quindi, al più, la presenza di altri beni sui quali eseguire, non rientranti nella categoria dei "beni lavorativi", avrebbe avuto l'effetto di imporre la valutazione sul valore di realizzo ai fini della verifica della soddisfattività di quei beni per il creditore procedente e, eventualmente, di escludere del tutto la pignorabilità dei beni lavorativi (in caso di soddisfattività degli altri beni).

In altre parole, è stabilito un criterio preferenziale nella scelta dei beni sui quali eseguire a tutela del bene lavorativo, che per così dire costituisce l'*extrema ratio* di esecuzione e in misura limitata: ove il debitore indichi altri beni o l'ufficiale giudiziario ne rinvenga altri, quindi nell'ipotesi in cui vi siano effettivamente altri beni su cui soddisfarsi, si può pignorare nel quinto i beni strumentali solo se il valore di quegli altri beni (non strumentali) non raggiunga l'ammontare del credito. Ma ciò non implica che, in assenza di altri beni la impignorabilità relativa venga meno.

Nel caso di specie è pacifico che l'unico bene strumentale sia rappresentato dalla motopesca in questione; il bene strumentale perciò è unico (sicché non giova al tema in oggetto la pregressa giurisprudenza sul previgente art.514, n.4, c.p.c. sul rigoroso concetto di "indispensabilità" dei beni strumentali, che aveva l'effetto ad esempio di far propendere per la pignorabilità di quei beni strumentali che risultassero sovrabbondanti a fonte della sussistenza di una moltitudine di beni strumentali a disposizione del debitore esecutato).

Dunque, nel caso di attrezzatura lavorativa unica (ma sarebbe lo stesso nel caso in cui non fosse possibile pignorare uno o più beni per il valore limite di un quinto) si pone il problema di valutare come deve interpretarsi l'art.515, co.3, c.p.c.

Due sono le opzioni, dibattute in dottrina (non constano precedenti giurisprudenziali): o si pensa alla pignorabilità dell'unico bene per intero e si conclude per l'applicabilità del limite del quinto sul ricavato della vendita, restituendosi al debitore esecutato i quattro quinti; o si reputa che un'ipotesi siffatta faccia riespandere la categoria dell'impignorabilità assoluta (solo "allo stato", essendo sempre possibile che la situazione patrimoniale del debitore cambi nel tempo).

Il tribunale reputa che, tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della ratio come sopra esposta, alla prima soluzione ostino due fondamentali rilievi: -pensare alla liquidazione dei beni con limitazione solo sul ricavato della vendita forzata è contro la stessa ratio della impignorabilità dei beni lavorativi (sia essa assoluta come relativa), cioè l'esigenza di conservare al debitore gli essenziali strumenti di lavoro al fine di consentire il suo sostentamento e quello della famiglia oltre alle future possibilità di pagare i suoi debiti; - del pari è contrario alla predetta ratio e anche al favor creditoris limitare la soddisfazione del creditore al quinto sul mero ricavato della vendita dei predetti beni strumentali poiché significherebbe la possibilità di lasciare parzialmente insoddisfatta la pretesa creditoria in un momento in cui i beni strumentali del debitore non ci sono più (per essere stati venduti).

La perplessità che pure potrebbe essere espressa verso l'altra opzione è che, a fronte della scelta del legislatore di aprire alla pignorabilità sui beni strumentali per le ragioni già evidenziate, in un caso del genere si perverrebbe nuovamente alla soluzione in concreto dell'impignorabilità assoluta.

Tuttavia, deve rilevarsi che tale effetto concreto dipende dalla specifica scelta del legislatore di aprire alla pignorabilità dei beni strumentali solo entro ristretti limiti e solo ove vi sia una pluralità di beni strumentali all'attività lavorativa, e ciò proprio sul presupposto che ove i beni lavorativi siano diversi, perderne una quota può non significare perdere ogni possibilità di lavorare e produrre reddito (sebbene ciò dipenda molto dalle caratteristiche dei beni stessi e dalla loro funzionalità).

E d'altronde, è comune la riflessione che il riferimento al limite del quinto in questa norma, che appare mutuato dalla disciplina dei limiti alla pignorabilità dei redditi, in realtà tradisce un avvicinamento tra due situazioni ben diverse: un conto è la pignorabilità dei proventi del lavoro, cioè di valori in danaro, sempre possibile con un frazionamento e incidente solo sul ricavato del lavoro; altro conto è la pignorabilità degli strumenti lavorativi volti alla produzione del reddito, che non è evidentemente sempre possibile con il frazionamento e che incide fortemente sulla capacità di lavoro e non sui proventi dello stesso.

Ne discende che deve essere accolta l'opposizione.

3. Considerata la difficoltà della questio iuris in discussione e la mancanza di precedenti sullo specifico problema affrontato nella nuova formulazione della norma, le spese di lite possono integralmente compensarsi fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti così provvede:

- a) dichiara l'impignorabilità- allo stato- del motopesca ....di s;
- b)compensa le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Trani il 5.11.2014